



# NOMOS

Le attualità nel diritto



Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato  
e storia costituzionale

## Ordinanza n. 132 del 2020

Presidente: Marta Cartabia - Giudice relatore e redattore: Francesco Viganò  
*decisione del 9 giugno 2020, deposito del 26 giugno 2020*  
*comunicati stampa del [9 giugno 2020](#) e del [26 giugno 2020](#)*

### **Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale**

*atti di promovimento: ordinanze nn. [140](#) e [149 del 2019](#)*

#### **parole chiave:**

DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA – TRATTAMENTO SANZIONATORIO –  
PENA DETENTIVA – LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO –  
LIBERTÀ DI STAMPA – REPUTAZIONE – BILANCIAMENTO

#### **disposizioni impugnate:**

- art. 13 della [legge 8 febbraio 1948, n. 47](#)
- art. 595, terzo comma, del [codice penale](#)

#### **disposizioni parametro:**

- artt. 3, 21, 25, 27 e 117, primo comma, della [Costituzione](#);
- art. 10 della [Convenzione europea dei diritti dell'uomo](#)

#### **dispositivo:**

rinvio della trattazione all'udienza pubblica del 22 giugno 2021

La Corte, chiamata ad esprimersi sulla legittimità costituzionale del trattamento sanzionatorio previsto per il **reato di diffamazione a mezzo stampa** dalle due disposizioni impugnate e in particolare sulla legittimità della previsione di una **pena detentiva** (in via alternativa oppure cumulativa rispetto alla pena pecuniaria della multa), ha pronunciato un'ordinanza mediante la quale, dopo aver operato un primo inquadramento delle questioni sollevate dai Tribunali di Salerno e di Bari, ne ha rinviato la trattazione a una successiva udienza, programmata per il 22 giugno 2021.

Entrambi i giudici rimettenti ritenevano che la previsione della pena della reclusione per il delitto di diffamazione commessa a mezzo della stampa e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato si ponesse in contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 10 CEDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo; mentre il solo Tribunale di Salerno ipotizzava una lesione degli altri parametri evocati, sempre per effetto della previsione della pena detentiva. L'analisi delle argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale mostra che il **differimento di un anno**

**della pronuncia definitiva** ha lo scopo di consentire al legislatore di approvare una nuova disciplina sanzionatoria, che tenga conto della **necessità di operare un nuovo bilanciamento tra la libertà di manifestazione del pensiero** (della quale è ricordato «il ruolo essenziale nel funzionamento del sistema democratico») e **i contrapposti diritti e principi diritti e interessi di rango costituzionale tutelati attraverso la fattispecie incriminatrice**.

Per un verso, la ricostruzione della giurisprudenza della Corte EDU in materia di libertà di espressione (secondo cui l'imposizione di una pena detentiva per un reato a mezzo stampa è compatibile con la libertà di espressione dei giornalisti soltanto in circostanze eccezionali, segnatamente quando altri diritti fondamentali siano stati seriamente offesi, come ad esempio nel caso di diffusione di discorsi d'odio o di istigazione alla violenza) conduce immediatamente ad affermare che «appare necessaria e urgente una complessiva rimediazione del bilanciamento, attualmente cristallizzato nella normativa oggetto delle odierne censure, tra libertà di manifestazione del pensiero e **tutela della reputazione individuale**, in particolare con riferimento all'attività giornalistica» (conclusione rafforzata dal riferimento a vari documenti degli organi politici del Consiglio d'Europa, i quali raccomandano agli Stati membri di rinunciare alle sanzioni detentive per il delitto di diffamazione, allo scopo di tutelare più efficacemente la libertà di espressione dei giornalisti e, correlativamente, il diritto dei cittadini a essere informati). Dopo aver osservato, in generale, che «il punto di equilibrio tra la libertà di “informare” e di “formare” la pubblica opinione svolto dalla stampa e dai media, da un lato, e la tutela della reputazione individuale, dall'altro, non può [...] essere pensato come fisso e immutabile, essendo soggetto a necessari assestamenti, tanto più alla luce della rapida evoluzione della tecnologia e dei mezzi di comunicazione verificatasi negli ultimi decenni», si sottolinea che il bilanciamento in concreto sotteso alla normativa censurata «è divenuto ormai inadeguato, anche alla luce della **giurisprudenza della Corte EDU** [...], che al di fuori di ipotesi eccezionali considera sproporzionata l'applicazione di pene detentive [...] nei confronti di giornalisti che abbiano pur illegittimamente offeso la reputazione altrui»: «e ciò in funzione **dell'esigenza di non dissuadere [...] la generalità dei giornalisti dall'esercitare la propria cruciale funzione di controllo sull'operato dei pubblici poteri**». Ne discende l'esigenza di una «**rimodulazione**» di tale bilanciamento, che dovrà «coniugare le esigenze di garanzia della libertà giornalistica [...] con le altrettanto pressanti ragioni di tutela effettiva della reputazione individuale delle vittime di eventuali abusi di quella libertà da parte dei giornalisti; vittime che sono oggi esposte, dal canto loro, a rischi ancora maggiori che nel passato», anche per «gli effetti di rapidissima e duratura amplificazione degli addebiti diffamatori determinata dai *social networks* e dai motori di ricerca in internet».

Per altro verso, a giustificare il rinvio della decisione è la considerazione per cui «**un simile, delicato bilanciamento spetta in primo luogo al legislatore**». Su quest'ultimo «incombe la responsabilità di individuare complessive strategie sanzionatorie in grado, da un lato, di evitare ogni indebita intimidazione dell'attività giornalistica; e, dall'altro, di assicurare un'adeguata tutela della reputazione individuale contro illegittime – e talvolta maliziose – aggressioni poste in essere nell'esercizio di tale attività». È il legislatore il soggetto più idoneo a «disegnare un equilibrato sistema di tutela dei diritti in gioco, che contempli non solo il ricorso – nei limiti della proporzionalità rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva dell'illecito – a sanzioni penali non detentive nonché a rimedi civilistici e in generale riparatori adeguati (come *in primis* l'obbligo di rettifica), ma anche a efficaci misure di carattere disciplinare, rispondendo allo stesso interesse degli ordini giornalistici pretendere,

da parte dei propri membri, il rigoroso rispetto degli standard etici che ne garantiscono l'autorevolezza e il prestigio, quali essenziali attori del sistema democratico». Ad avviso della Corte, «in questo quadro, **il legislatore potrà eventualmente sanzionare con la pena detentiva le condotte che, tenuto conto del contesto nazionale, assumano connotati di eccezionale gravità** dal punto di vista oggettivo e soggettivo, tra le quali si inscrivono segnatamente quelle in cui la diffamazione implichi una istigazione alla violenza ovvero convogli messaggi d'odio». Risulta pertanto evidente come, pur riconoscendo il ruolo imprescindibile del legislatore e disponendo il rinvio della decisione («in uno spirito di **leale collaborazione istituzionale** – anche alla luce del fatto che vari progetti di legge in materia di revisione della disciplina della diffamazione a mezzo della stampa sono in corso di esame davanti alle Camere – e «nel rispetto dei limiti delle proprie attribuzioni»), al contempo essa fornisca alcune indicazioni di cui il legislatore dovrà tenere conto nel rimodulare il bilanciamento fra la libertà di manifestazione del pensiero e la tutela della reputazione, specificando i limiti entro i quali dovrà esercitarsi la sua discrezionalità, affinché la nuova disciplina possa giudicarsi compatibile con la Costituzione e con gli obblighi internazionali.

*Pietro Masala*